

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 129

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2006

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riportato il sistema elettorale dal maggioritario al proporzionale.

Ecco, in sintesi, come essa è articolata.

Per le elezioni alla Camera si distinguono tre sistemi: la circoscrizione Estero è divisa in ripartizioni, ciascuna delle quali elegge i deputati a lei assegnati con il sistema proporzionale puro, senza sbarramenti né premi di maggioranza. In totale la circoscrizione Estero elegge 12 deputati, come previsto dalla Costituzione; la Valle D'Aosta elegge un deputato col sistema maggioritario; per le altre 19 regioni, i partiti possono coalizzarsi fra loro e per l'assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2 per cento. Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno il 4 per cento dei voti. Per le liste coalizzate, esiste una soglia di sbarramento del 2 per cento: i seggi all'interno di ciascuna coalizione sono assegnati tra le liste che hanno raggiunto questa soglia, quelle sotto soglia ma rappresentative di minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia. È previsto inoltre un premio di maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o singolo partito abbia ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la maggioranza relativa. Il premio prevede l'assegnazione ad essa di 340 seggi, se col normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre coalizioni e liste.

Anche per il Senato si distinguono tre sistemi: la circoscrizione Estero elegge 6 senatori, come previsto dalla Costituzione, con lo stesso sistema usato per i deputati; la Valle

D'Aosta e il Trentino Alto Adige eleggono i propri senatori (la Valle D'Aosta ne elegge uno, come previsto dalla Costituzione) col sistema maggioritario, per preservare le minoranze linguistiche, come richiesto dalla Costituzione; le altre 18 regioni eleggono i propri senatori su base regionale con sistema proporzionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione; il numero esatto di seggi assegnati ad ogni regione viene emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Fa eccezione il Molise, al quale la Costituzione assegna 2 senatori. I partiti possono coalizzarsi e per l'assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere almeno il 20 per cento dei voti validi espressi a livello regionale ed almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 3 per cento. Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno l'8 per cento dei voti validi espressi, sempre a livello regionale. Nella ripartizione dei seggi su base regionale all'interno delle coalizioni sono ammesse solo le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi a livello regionale. Anche il premio di maggioranza al Senato è su base regionale; la lista o coalizione avente la maggioranza relativa dei voti in una regione ottiene il 55 per cento (arrotondati per eccesso) dei seggi assegnati a quella regione, se col normale criterio proporzionale ne otterrebbe di meno.

Tale modifica del sistema elettorale prefigura, sì, un ritorno al sistema proporzionale ma la completa abolizione di preferenze riferite ai candidati, comporta un sostanziale limite alla possibilità del cittadino di esprimersi democraticamente. Questo sistema scoraggia di più la partecipazione popolare e di-

minuisce di fatto gli spazi di partecipazione democratica. Bloccando le liste si conferisce, di fatto, un potere di nomina ad un ristrettissimo numero di capi partito.

Il primo difetto di questa legge elettorale infatti si è presentato già nella fase della formulazione delle liste: assoluta irrilevanza dei livelli territoriali, scarsissimo peso degli organismi intermedi, per non dire di base, dei partiti e, di fatto, delega piena ad una ristrettissima oligarchia nella scelta dei futuri parlamentari. Il sistema si presenta praticamente come una cooptazione rispetto alla quale nè l'elettore, nè i partiti, intesi come strumenti della partecipazione, possono influire.

La notevole riduzione di democrazia si ha soprattutto nella partecipazione interna ai partiti, i quali praticamente escono allo scoperto solo in quanto comitati organizzativi elettorali, senza rapporti diretti col territorio ed i suoi problemi nonché con la scelta delle stesse candidature, che sono frutto di contrattazioni di vertice delle segreterie e non coinvolgono la base elettorale.

Una volta scelti dall'alto i candidati, questi non hanno bisogno nemmeno di preoccuparsi dei problemi del territorio ma solo di

raccattare voti, appoggiando il *leader* della coalizione nazionale. Si stabilisce così un rapporto di fedeltà politica rispetto ad alcuni capi da cui dipende anche la rielezione futura, con un effetto di burocratizzazione a scapito della rappresentanza politica.

Per questo, il presente disegno di legge introduce quello strumento di partecipazione popolare che è dato dalla preferenza. Ciascun elettore, oltre a poter scegliere il partito che più risponde alle proprie idee politiche, deve anche poter dare una preferenza al candidato al quale maggiormente crede e nel quale ha riposto fiducia.

Tutto ciò fa parte del principio di partecipazione democratica alla vita politica del Paese.

Il disegno di legge in oggetto è composto da due articoli che modificano il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e il testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo modificati dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, laddove non era prevista la preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «in ragione proporzionale» sono inserite le seguenti: «e di un voto per indicare una preferenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato stesso»;

b) all'articolo 31, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «su un'unica colonna», sono inserite le seguenti: «, con uno spazio per l'attribuzione del voto di preferenza»;

c) all'articolo 77, comma 1, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché infine il totale delle preferenze ottenute dai candidati di ciascuna lista»;

d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come da ultimo modificato

dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e lo spazio per l'indicazione della preferenza»;

b) all'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero mediante l'indicazione di una preferenza, espressa scrivendo il nome del candidato appartenente alla lista stessa. Il voto si intende validamente espresso anche nel caso di segno apposto sul contrassegno e di contemporanea indicazione di una preferenza. Nel caso di indicazione di una preferenza attribuita ad un candidato non appartenente alla lista contrassegnata, il voto è comunque assegnato alla lista cui appartiene il candidato indicato»;

c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il più anziano d'età».

